



Regolamento di procedura della Commissione Giuridica per l'esercizio in forma associata a livello regionale delle funzioni e dei compiti di cui all'Art. 2 comma 2 lettere h) ed i) della Legge 29/12/1993 n. 580

Approvato con deliberazione della Giunta di Unioncamere del Veneto in data 18/04/2013

in vigore dal 18/07/2013

Art. 1 - Premessa

Unioncamere del Veneto e le Camere di Commercio del Veneto, in forma associata, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali previste dall'articolo 2, comma 2, lettere h) ed i) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e s.m.i.:

- a) con riferimento alla funzione di "predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti" provvedono sia alla predisposizione di contratti-tipo che al rilascio di pareri su contratti-tipo già predisposti sottoposti alla loro attenzione;
- b) con riferimento alla funzione di "*promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti*" valutano l'esistenza di abuso o squilibrio negoziale nei contratti tra imprese e profili di vessatorietà nei contratti tra professionisti/imprese e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività svolta da Unioncamere del Veneto e dalle Camere di Commercio del Veneto nelle materie di cui all'art. 1, istituendo, con riferimento alla lettera b) del medesimo articolo, un controllo di vessatorietà delle clausole nei contratti, prodromico all'attività dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 37 bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo", introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 che attribuisce alla medesima Autorità la competenza nel dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti, "sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le Camere di commercio interessate o loro unioni".

A tal fine Unioncamere del Veneto e le Camere di Commercio del Veneto, in forma associata, intendono istituire una Commissione Giuridica, al fine di razionalizzare le competenze esistenti nel sistema camerale regionale in ordine alle materie di cui all'art. 1.

Articolo 3 - La Commissione

E' istituita presso Unioncamere del Veneto la Commissione giuridica per l'esercizio in forma associata a livello regionale delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2 comma 2 lettere h) ed i) della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii.

La Commissione svolge l'attività per conto di tutte le Camere di Commercio venete, con il supporto della struttura operativa di Unioncamere del Veneto. La Commissione garantisce l'omogeneità nell'interpretazione dei contratti e la trasparenza nell'attività di vigilanza del mercato, nell'interesse del sistema camerale.

La Commissione è costituita da cinque componenti, di particolare e comprovata specializzazione, nominati dalla Giunta di Unioncamere del Veneto, dotati di qualificata esperienza nel settore giuridico-economico.

La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti esterni ed il suo mandato ha durata triennale. In sede di prima nomina il mandato della Commissione ha durata annuale. Unioncamere del Veneto può adottare il provvedimento di sospensione temporanea o revoca dall'incarico qualora il componente della Commissione abbia compiuto atti o fatti, anche estranei all'incarico camerale, che potrebbero incidere negativamente sul corretto funzionamento e sull'affidabilità dei lavori della Commissione stessa. Con lo stesso provvedimento, si può provvedere alla nomina del sostituto; questi rimane in carica fino alla scadenza del mandato della Commissione.

Articolo 4 - Funzioni della Commissione

La Commissione svolge le seguenti funzioni:

1. valuta l'esistenza di profili di vessatorietà nei contratti che regolano rapporti fra professionisti/imprese e consumatori ai sensi dell'art. 2 della legge n. 580/ 1993 e degli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), stipulati in Veneto oppure sottoscritti da consumatori aventi residenza o domicilio in Veneto o redatti da professionisti/ imprese aventi sede legale od operativa in Veneto;
2. a seguito della valutazione di cui al punto precedente, predispone pareri di vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti/imprese e consumatori conclusi mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari ed avanza proposte da inoltrare a cura di Unioncamere del Veneto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine della dichiarazione di vessatorietà delle medesime clausole;
3. esprime un parere alla Giunta camerale della Camera di Commercio territorialmente competente in ordine all'esercizio dell'azione giudiziale per inibitoria prevista nell'art. 37 del Codice del consumo, previo inoltro della proposta di cui al precedente punto 2;
4. esprime pareri alle Camere associate su altre segnalazioni da inoltrare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come ad es. in materia di pratiche commerciali scorrette, e ad altri organismi di garanzia e controllo;

5. provvede alla predisposizione di contratti-tipo e rilascia pareri sugli stessi e su carte di servizio, a richiesta delle Camere di Commercio del Veneto in forma singola o associata. In questi casi la Commissione potrà sentire i rappresentanti delle associazioni di categoria di riferimento e dei consumatori;
6. esprime, su loro richiesta, pareri alle Camere di Commercio venete, in merito alla costituzione di parte civile dell'ente nei processi per i delitti contro l'economia pubblica, nonché in merito all'attivazione dei procedimenti ex art. 2601 cod. civ. per la repressione della concorrenza sleale;
7. collabora con Unioncamere del Veneto e con Unioncamere italiana a supporto dell'attività di consultazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del comma 5 dell'art. 37 bis del Codice del Consumo;
8. esprime, su richiesta di ciascuna Camera, in forma singola o associata, pareri in merito ad iniziative di regolazione del mercato e ad eventuali quesiti di carattere legale.

Articolo 5 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dalla Commissione nel suo ambito, con i seguenti compiti:

- a) vigila per garantire la puntuale e corretta applicazione delle deliberazioni adottate dalla Commissione, delle norme del presente Regolamento e delle altre fonti normative attinenti alle funzioni della Commissione medesima;
- b) convoca e presiede la Commissione;
- c) mantiene i contatti con gli Organi di Unioncamere del Veneto e delle Camere di Commercio della regione.

Articolo 6 - Riunioni e deliberazioni della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente per il tramite della segreteria presso Unioncamere del Veneto con un preavviso di almeno sette giorni prima della data della riunione.

La Commissione si riunisce normalmente con cadenza mensile.

Le riunioni si svolgeranno presso la sede di Unioncamere del Veneto o presso altre sedi indicate dal Presidente nell'ottica di agevolare i partecipanti agli incontri. Le riunioni della Commissione potranno essere effettuate anche in videoconferenza o comunque tramite sistemi di comunicazione a distanza.

La Commissione delibera con il parere favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni della Commissione può partecipare il Segretario Generale di Unioncamere del Veneto o un suo delegato.

Articolo 7 – Presentazione delle domande alla Commissione

In applicazione del principio generale fissato dall'articolo 5 bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., al fine di rendere più efficienti e trasparenti i flussi informativi tra le Camere di Commercio venete, Unioncamere del

Veneto e le associazioni dei consumatori o le imprese ed i consumatori, le domande rivolte alla Commissione e tutta la documentazione correlata alle stesse devono pervenire alla Segreteria della Commissione, in via diretta ovvero mediante invio ad una delle Camere di Commercio venete, esclusivamente con trasmissione per via telematica secondo le procedure, le piattaforme tecnologiche e la modulistica predisposta, senza costi aggiuntivi.

Il deposito di documentazione su supporto cartaceo è consentito esclusivamente ai consumatori e, per quanto concerne tutti gli altri soggetti, sino a quando non siano state predisposte le piattaforme tecnologiche di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi in cui le domande rivolte alla Commissione e la documentazione correlata alle stesse vengano inviate o depositate presso gli uffici di una delle Camere di Commercio venete, questi provvederanno a trasmetterle alla Segreteria della Commissione entro 10 giorni dal ricevimento.

Articolo 8 - Segreteria

La Segreteria della Commissione è affidata ad Unioncamere del Veneto e svolge le seguenti funzioni:

- a) cura lo svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Commissione;
- b) redige i verbali delle riunioni della Commissione;
- c) cura l'esecuzione delle decisioni adottate dalla Commissione e dei provvedimenti del Presidente;
- d) esegue le comunicazioni, anche via web, nei casi previsti dal regolamento o quando siano disposte dalla Commissione.

Articolo 9 - Iniziativa

Le funzioni specificate nell'art. 4 del presente Regolamento sono esercitate dalla Commissione su iniziativa propria o di un suo componente, su segnalazione della Giunta o di un Dirigente delle Camere di Commercio del Veneto o di Unioncamere del Veneto ovvero su richiesta di altro soggetto.

L'iniziativa consiste in un esposto scritto corredato da documenti giustificativi, utilizzando la modulistica predisposta.

L'esposto anonimo e/o privo di documentazione giustificativa potrà essere utilizzato dalla Commissione se, a suo insindacabile giudizio, contenga elementi idonei ad agevolare la relativa attività istruttoria.

Articolo 10- Obiettivo dell'attività

Nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali la Commissione contribuisce allo svolgimento delle funzioni camerali di regolazione del mercato.

Articolo 11 - Poteri della Commissione

La Commissione per l'esercizio delle funzioni specificate nell'art. 4 del presente Regolamento ha libero accesso a documenti ed informazioni in possesso delle Camere di Commercio senza che possa essere opposto il segreto o la riservatezza.

I componenti della Commissione hanno l'obbligo del segreto d'ufficio, la cui violazione comporta la revoca dall'incarico ai sensi e secondo le forme specificati nell'art. 3 del presente Regolamento.

La Commissione, tramite le Camere di Commercio venete ed Unioncamere del Veneto, può chiedere documenti, informazioni ed altri elementi utili presso enti pubblici o privati o persone fisiche, nonché chiedere pareri.

Articolo 12 - Procedimento relativo alle funzioni di competenza della Commissione

La Segreteria, quando riceve una domanda relativa alle materie di cui all'art. 4, verifica se siano pervenute altre domande aventi il medesimo oggetto ed informa le singole Camere venete delle procedure all'esame della Commissione.

La Segreteria, sentito il Presidente della Commissione, considerata la materia oggetto della domanda, assegna l'istruttoria della pratica ad un componente della Commissione.

Questi, esaminata la domanda, redige un parere per la discussione nella prima riunione utile della Commissione.

In caso di controllo su clausole vessatorie la Commissione, considerato il grado di vessatorietà ed iniquità delle clausole esaminate:

- a) dispone la comunicazione all'impresa interessata, nonché all'autore della domanda, del parere tecnico motivato invitando l'impresa ad adeguarsi modificando le clausole ovvero a presentare proprie osservazioni, entro un termine massimo di 30 giorni; tale comunicazione viene inviata anche alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- b) procede all'audizione dell'impresa, se opportuno o se richiesto dalla stessa;
- c) qualora l'impresa non si adegui alle indicazioni della Commissione o permangano profili di vessatorietà nel contratto esaminato, procede a segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'avvio della procedura di accertamento di vessatorietà delle clausole ai sensi dell'art. 37 bis del Codice del Consumo, informando la Camera interessata;
- d) esprime un parere alla Giunta della Camera di Commercio territorialmente competente in ordine all'esercizio dell'azione inibitoria prevista dall'art. 37 del Codice del Consumo;
- e) dispone l'archiviazione della pratica.

Il procedimento di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti si conclude entro 180 giorni dal primo esame della Commissione.

Si promuove la modalità telematica per la comunicazione e gli incontri, tramite la piattaforma informatica con trasmissione per via telematica secondo le procedure, le piattaforme tecnologiche e la modulistica predisposta, senza costi aggiuntivi.

Articolo 13 - Pubblicità dei pareri

Unioncamere del Veneto raccoglierà i pareri resi dalla Commissione per consentirne la consultazione ai professionisti e ai soggetti interessati tramite apposita piattaforma informatica coordinata con analoghe iniziative a livello nazionale.

Articolo 14 - Modificazioni del presente Regolamento

La competenza relativa alle modifiche del presente Regolamento spetta alla Giunta di Unioncamere Veneto. Le Camere di Commercio associate sono tenute all'integrale recepimento dello stesso.

(Regolamento adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 102 del 24.5.2013)